

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 FEBBRAIO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARCATERRA

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	193
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Proroga al 30 giugno 1950 del termine fissato con l'articolo 34 della legge 25 giugno 1949, n. 409 (1004) (Approvato dal Senato)	193
PRESIDENTE	193, 194
GARLATO, <i>Relatore</i>	193
PACATI	194
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	194
CACCIATORE	194
Fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 7 della legge 9 novembre 1949, n. 939. (1044)	195
PRESIDENTE	195, 196
GIROLAMI, <i>Relatore</i>	195
PERLINGIERI	195
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	195, 196
INVERNIZZI GABRIELE	196
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Modifiche al regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2180, relativo a provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti. (1043)	195
PRESIDENTE	195
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	195
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	196

La seduta comincia alle 10,15.

AMENDOLA PIETRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo l'onorevole Terranova Corrado.

Discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1950 del termine fissato con l'articolo 34 della legge 25 giugno 1949, n. 409. (Approvato dal Senato). (1004).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga al 30 giugno 1950 del termine fissato con l'articolo 34 della legge 25 giugno 1949, n. 409 », già approvato dal Senato.

L'onorevole Garlato ha facoltà di esporre la sua relazione.

GARLATO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il Ministero dei lavori pubblici, in ottemperanza all'articolo 34 della legge 25 giugno 1949, numero 409, avrebbe dovuto provvedere entro il 31 dicembre 1949 a raccogliere in testo unico, coordinandole fra loro, le disposizioni della legge stessa e dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740.

Il primo di tali decreti reca disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito a eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione; il secondo apporta modificazioni e integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 157 e a quelle del decreto n. 261 sopracitato, concernenti il riassetto delle zone

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici.

La mancata presentazione in tempo utile del testo unico in oggetto, del resto tempestivamente predisposto dal Ministero, fu dovuta alla presentazione al Senato, da parte dei senatori Macrelli e Ottani, di una proposta di legge tendente a prorogare taluni termini fissati e nel decreto legislativo n. 261 del 10 aprile 1947 e nella legge n. 409 del 25 giugno 1949.

Ed è proprio per tener conto anche di tale proposta (coordinandola nel nuovo testo unico) che il Governo ha presentato questo disegno di legge, il quale prevede una proroga al termine stabilito dall'articolo 34 della legge n. 409. Il nuovo testo unico terrà conto, inoltre, della disposizione prevista dall'articolo 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408 (disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie), la quale estende alle ricostruzioni di edifici distrutti per qualsiasi causa — e quindi anche per causa di guerra — le agevolazioni tributarie e fiscali concesse per le nuove costruzioni, ciò che non era contemplato dall'articolo 34 della legge n. 409.

Mentre il Governo aveva chiesto che il termine entro il quale dovrà essere compilato il nuovo testo unico fosse prorogato di 4 mesi, il Senato ritiene opportuno approvare una proroga di 6 mesi per dare maggiore garanzia di un lavoro ben fatto e di un razionale coordinamento delle varie disposizioni legislative fin qui emanate in materia. Associandomi alle considerazioni del Senato, io vi propongo, onorevoli colleghi, l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PACATI. Questa riunione delle diverse disposizioni in un testo unico è possibile, entro il 30 giugno 1950 ?

Se non ne siamo sicuri, mi parrebbe forse opportuno aumentare la durata della proroga, per non doverne eventualmente concedere poi un'altra.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi auguro che entro il termine stabilito ci si possa riuscire.

CACCIATORE. Devo confessare che non ho ben capito (non per colpa, naturalmente, dell'onorevole relatore) quale relazione passi tra la presentazione di una proposta di legge da parte di alcuni senatori e la mancata presentazione, da parte del Governo, del testo unico. La proposta dei senatori avrebbe po-

tuto essere considerata se mai come un emendamento o proposta aggiuntiva al testo unico; quindi pregherei l'onorevole rappresentante del Governo di volerci spiegare le ragioni vere per cui il testo unico non è stato presentato.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La risposta all'interrogativo posto dall'onorevole Cacciatore è contenuta nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 774, presentato al Senato dal ministro dei lavori pubblici per la proroga al 30 aprile 1950 del termine la cui ulteriore proroga noi stiamo discutendo. Nella relazione è detto: « Lo schema del testo unico suddetto era stato tempestivamente predisposto e si sarebbe dovuto provvedere all'ulteriore prescritta istruttoria (parere del Consiglio di Stato e approvazione del Consiglio dei ministri) allorché fu presentata al Senato una proposta di legge, dai senatori Ottani e Macrelli, per prorogare taluni termini fissati nella legge 25 giugno 1949 e nel decreto legislativo 10 aprile 1947 ».

Evidentemente un testo unico è qualcosa di definitivo. Ora, la proposta di legge dei senatori Ottani e Macrelli avrebbe poi modificato qualche cosa che nel testo unico sarebbe rimasto immutato; e si sarebbe quindi verificata la necessità di riesaminare da capo il testo.

CACCIATORE. Comunque io non vedo la necessità di arrivare fino al 30 giugno. Preferirei che la proroga venisse ridotta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge:

« È fissato al 30 giugno 1950 un nuovo termine entro il quale il Governo deve provvedere a riunire in testo unico, coordinandole fra loro, le disposizioni della legge 25 giugno 1949, n. 409 e successive disposizioni, dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740, nonché dell'articolo 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408 ».

CACCIATORE. Le spiegazioni dell'onorevole relatore e dell'onorevole sottosegretario, a mio avviso, non sono sufficienti a giustificare questa proroga. Non insisto sulla proposta di abbreviazione del termine, ma dichiaro che voterò contro questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

Rinvio della discussione del disegno di legge:**Modifiche al regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2180, relativo a provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti. (1043).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche al regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2180, relativo a provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti.

Il relatore onorevole Negrari ha fatto sapere che desidererebbe fosse rinviata la discussione del disegno di legge.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accedo al desiderio del relatore.

PRESIDENTE. La discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 7 della legge 9 novembre 1949, n. 939. (1044).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 7 della legge 9 novembre 1949, n. 939.

L'onorevole Girolami ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIROLAMI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il 26 luglio 1949 la nostra Commissione approvò l'autorizzazione della spesa di lire 360 milioni per la riparazione dei danni causati dai terremoti verificatisi nelle Puglie e nelle province di Arezzo, Perugia, Grosseto, Siena, Rieti, Terni e Udine. All'onere si doveva far fronte, ai sensi dell'articolo 3, in parte con le maggiori entrate previste dal nono provvedimento di variazione del bilancio 1948-49, e per 100 milioni con apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51. La VII Commissione del Senato esaminò il provvedimento e, poiché la somma di 100 milioni poteva trovar posto nello stesso nono provvedimento di variazione del bilancio 1948-49, approvò la proposta di legge, modificando in tal senso l'articolo 3. La proposta di legge, ritornata alla nostra Commissione, fu definitivamente

approvata, con la variazione introdotta dal Senato, il 28 ottobre 1949; e promulgata il 9 novembre, con il n. 939. Ma essa venne pubblicata solo il 29 dicembre 1949, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299.

Poiché la detta legge, all'articolo 7, fissava al 31 dicembre 1949 la scadenza del termine per la presentazione delle domande per la concessione di sussidi, il termine stesso sarebbe venuto così a scadere solo due giorni dopo la pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ora, si rendeva necessario provvedere alla proroga di tale termine che, con la legge in esame, viene fissato in 90 giorni dall'entrata in vigore della medesima.

Inoltre, nel secondo comma dell'articolo unico, è detto che si considerano valide le domande presentate dopo il 31 dicembre 1949.

Poiché un motivo di efficienza della legge n. 939 e anche un motivo di equità esigono la concessione di questa proroga, invito la Commissione ad approvare l'articolo unico di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PERLINGIERI. Non ho nulla da dire sulla sostanza, ma vorrei porre una questione di forma. Nel secondo comma dell'articolo unico è detto: « Sono considerate valide le domande presentate dopo il 31 dicembre 1949, scadenza del termine fissato nel sopracitato articolo ». A me sembra che si sarebbe potuto meglio dire: « Il termine fissato nel sopracitato articolo è prorogato fino a 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ». Evidentemente, se noi proroghiamo il termine fino a 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, è indubbio che tutte le domande fatte entro il 31 dicembre 1949 sono considerate valide: in questo caso il periodo di carenza, per cui si rende necessario dire che le domande sono valide, non esiste più.

La formulazione del secondo comma che io propongo mi sembra più semplice, e, quindi, preferibile.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io non vedo la necessità o l'opportunità di modificare la dizione proposta. Le considerazioni fatte dall'onorevole Perlingieri, che è un valoroso avvocato, potrebbero anche essere giuste, però potrebbero indurre a dubbi di interpretazione, in quanto farebbero nascere a qualche ufficio il dubbio se le domande presentate nel periodo di carenza (che indubbiamente vi è stato, anzi esiste tuttora) debbano considerarsi valide o

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

meno, e se gli interessati debbano presentare una nuova domanda.

Quindi, per evitare perplessità e non creare ulteriori intralci, mi sembra che la migliore dizione sia quella presentata. Essa stabilisce in modo inequivocabile che le domande presentate in questo periodo sono valide.

INVERNIZZI GABRIELE. Si potrebbe dire: « Sono considerate valide le domande presentate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Le domande presentate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge si dividono in due gruppi: quelle presentate entro il termine (valide indiscutibilmente), e quelle presentate fuori termine, per le quali nascerebbe il dubbio. È preferibile che qualsiasi dubbio venga eliminato, conservando perciò la dizione proposta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Per la presentazione della domande di sussidio di cui all'articolo 7 della legge 9 novembre 1949, n. 939, relativa alla riparazione dei danni causati dai terremoti verificatisi nelle Puglie e nelle province di Arezzo, Perugia, Grosseto, Siena, Rieti, Terni e Udine, è fissato un nuovo termine di 90 giorni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.

« Sono considerate valide le domande presentate dopo il 31 dicembre 1949, scadenza del termine fissato nel sopracitato articolo ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui disegni di legge esaminati nella odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta dei disegni di legge:

« Proroga al 30 giugno 1950 del termine fissato con l'articolo 34 della legge 25 giugno 1949, n. 409 » (1004):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 7 della legge 9 novembre 1949, n. 939 » (1044):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Belliardi, Bernardinetti, Bontade Margherita, Cacciatore, Caiati, Carcaterra, Caronni, Ceccherini, Consiglio, Cornia, Cortese, D'Amico, Ferrarese, Garlato, Geraci, Girolami, Guariento, Invernizzi Gabriele, Mancini, Matteucci, Moro Francesco, Notarianni, Pacati, Palmieri, Perlingieri, Pirazzi Maffiola, Polano Stiani Teranova Raffaele e Turco.

E in congedo

Terranova Corrado.

La seduta termina alle 11.